



Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. Risposte a quesiti.

Al fine di garantire il massimo confronto tra questa Direzione Regionale e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili dell’Emilia Romagna, nel contesto della procedura di Voluntary Disclosure, si è tenuto in data 7 luglio 2015 un primo incontro di approfondimento delle questioni e delle criticità di maggior interesse segnalate dai professionisti.

Il convegno ha rappresentato un momento importante di confronto sulla procedura di voluntary ed il percorso avviato è risultato essere, fin da subito, proficuo e di grande interesse tanto che, negli ultimi mesi, sono pervenuti ulteriori quesiti ai quali verranno fornite soluzioni alla luce altresì delle Circolari¹ fino ad oggi emanate dall’Agenzia delle Entrate.

Con riguardo alle fattispecie non contemplate dai citati chiarimenti di prassi, si precisa che la Scrivente esprimerà il proprio orientamento sulla base del dettato normativo e della *ratio* che ha ispirato la procedura di VD, fatto salvo ogni eventuale e successiva indicazione contraria di prassi.

¹ Circolare n. 10/E del 13 marzo 2015, circolare n. 27/E del 16 luglio 2015, circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 e circolare n. 31/E del 28 agosto 2015.

QUESITO N.1:

«Il quesito attiene ad uno degli argomenti più discussi e delicati che non ha trovato una risposta definitiva e chiara da parte della Amministrazione Finanziaria.

Ci si riferisce ai “delegati/procuratori” con procura piena non intestatari dei c/c o dei rapporti finanziari detenuti all'estero e oggetto di “Voluntary Disclosure” (V.D.)

Ora, come nella maggior parte dei casi, se tali procuratori non hanno mai in alcun modo effettuato operazioni di nessun genere né mai hanno compiuto atti relativi alla loro procura, come ci si deve comportare? Ad oggi sembrano esistere due correnti di pensiero “ufficiose”:

1) Nel caso tali procuratori mai hanno operato in alcun modo sui rapporti bancari di riferimento, debbono regolarizzare unicamente la loro posizione ai fini della Dichiarazione RW (o attraverso la V.D. o con ravvedimento operoso) essendo escluso che agli stessi possa applicarsi la presunzione di possesso, se pur pro-quota, dei relativi eventuali redditi da regolarizzare tramite la V.D.

2) Per un ragionamento analogico anche questi procuratori, che mai hanno operato, debbono comunque regolarizzare la loro posizione sia ai fini della dichiarazione RW sia ai fini reddituali, considerandoli agli effetti della V.D. come veri e propri cointestatari .

Rispetto a queste differenti impostazioni quale è la posizione definitiva e chiara della Amministrazione Finanziaria? Sul punto la Circolare n. 10/E del 2015 è piuttosto ambigua; serve una pronuncia ufficiale e articolata, non suscettibile di interpretazioni, dati gli effetti che conseguono dal seguire una o l'altra delle suddette impostazioni».

RISPOSTA

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche per coloro che, pur non essendo titolari delle attività, ne abbiano la disponibilità o la possibilità di movimentazione a prescindere dal fatto che tale facoltà sia stata, o meno, esercitata (Circolare n. 38/E del 2013 e Circolare 27/E del 2015).

La *ratio* delle norme sul monitoraggio fiscale presuppone, infatti, una relazione giuridica (intestazione delle somme) o di fatto (possesso o detenzione) tra soggetto e disponibilità estere.

Unica eccezione in tal senso si ha nel caso di mera delega ad operare sul conto dell'intestatario in esecuzione di un mandato, come nel caso di amministratori di società (cfr. istruzioni alla compilazione del quadro RW – Unico PF 2014).

Dovranno essere presentate pertanto, ai fini della regolarizzazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio, tante istanze di adesione alla *voluntary disclosure* quanti sono i soggetti titolari di deleghe ad operare sui conti.

Viceversa le questioni attinenti le attività estere o i redditi da esse generati sono invece riferibili unicamente al titolare (o ai contitolari) delle attività stesse.

QUESITO N.2:

«Voluntary disclosure da presentare da parte di tre eredi (moglie e due figli) relativamente al patrimonio appartenente interamente al “de cuius” deceduto nel corso del 1988.

Per l'imposta sulle successioni, l'art. 27 del D.Lgs. 346/90 prevede che:

- la liquidazione dell'imposta deve essere notificata entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa;*
- la rettifica della dichiarazione infedele o incompleta deve essere notificata entro due anni dal pagamento dell'imposta principale;*
- in caso di omissione della dichiarazione, l'avviso deve essere notificato entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto per la dichiarazione omessa.*

L'art. 60 del DLgs. 346/90 stabilisce che, per l'imposta sulle donazioni, vale la normativa operante in tema di imposta di registro.

Tuttavia la legge di stabilità 2015 ha sancito che, in caso di regolarizzazione di errori ed omissioni (si pensi al caso del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97), i termini dell'art. 27 del DLgs. 346/90 decorrono da tale momento. In particolare la stabilità 2015 nel testo finale ha fissato la decorrenza dei termini di accertamento e di riscossione nella data di presentazione della dichiarazione integrativa oppure, in assenza di dichiarazione periodica, in quella della regolarizzazione spontanea di errori ed omissioni.

La modifica si applica dal primo gennaio 2015, dunque, tra le altre, anche alle dichiarazioni presentate per regolarizzare spontaneamente omissioni ed errori relativi alla registrazione degli atti e alle denunce di successione e di donazione. Per tali ipotesi, dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni decorreranno i termini di cui all'art. 27, D.Lgs. n. 346/90, e ss mod. concernente le imposte di successione e donazione.

Si deve ritenere questa interpretazione corretta? I tre eredi che presenteranno la Voluntary Disclosure verranno chiamati a corrispondere anche l'imposta sulle successioni sul patrimonio emerso e rimpatriato?».

RISPOSTA

La Legge di Stabilità 2015 (specificamente art. 1, co. 637, L. 23.12.2014, n. 190), ha modificato l'istituto del ravvedimento operoso intervenendo sostanzialmente sui limiti temporali e sulle cause ostative.

I vantaggi derivanti da tale intervento sono bilanciati, sotto il profilo dell'accertamento, dalla proroga dei termini delle attività di controllo.

L'art. 1, co. 640, Legge di Stabilità 2015 ha infatti previsto che, nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore e di ravvedimento operoso, interviene una proroga dei termini di notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento.

Il principio comune è che tali termini slittino in funzione delle correzioni apportate «limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione».

Anche per l'imposta di registro (art. 76, D.P.R. 131/1986) e per le imposte di successione e donazione (art. 27, D.Lgs. 346/1990) i termini delle attività di

controllo decorrono dalla data di regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Tale estensione deve ritenersi operante, tuttavia, limitatamente ai casi di presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore e di ravvedimento operoso rimanendo in vigore per tutte le altre fattispecie i termini ordinari di accertamento e liquidazione delle imposte.

Nel caso rappresentato pertanto, essendo decorsi i termini, di due o cinque anni dalla morte del *de cuius*, l'imposta di successione non sarà più rettificabile né accertabile autonomamente dall'Amministrazione Finanziaria.

In caso di presentazione della dichiarazione di successione, tuttavia, verranno liquidate le imposte dovute ma non saranno irrogate le sanzioni per tardiva presentazione.

In merito ai rapporti tra la procedura VD e le violazioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle donazioni o di imposta sulle successioni, la Circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015 ha ribadito che quest'ultime non rientrano nel perimetro oggettivo della Voluntary Disclosure.

La citata circolare ha, altresì chiarito che: *«nello spirito di collaborazione che caratterizza la procedura, tuttavia, i contribuenti potranno ovviamente fornire i documenti e le informazioni per la determinazione degli eventuali imponibili agli effetti anche dei tributi non compresi nella procedura, fornendone evidenza nella relazione illustrativa.*

In tale contesto, l'Ufficio potrà, in linea con i criteri generali di determinazione delle sanzioni ed in coerenza con quanto già chiarito nella circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, valutare in sede di determinazione del relativo trattamento sanzionatorio, la piena e spontanea collaborazione fornita dal contribuente per la ricostruzione degli imponibili come una circostanza di carattere eccezionale idonea a giustificare un ridimensionamento della sanzione fino alla metà del minimo previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 472 del 1997».

QUESITO N.3:

«Argomento “cassette di sicurezza”. Premesso che sul punto la circolare 10/e al punto 1.2.1 parla di “oggetti preziosi e le opere d’arte...(compresi quelli custoditi in cassette di sicurezza) e prosegue (pag. 15) precisando:

“Pertanto, come indicato nelle istruzioni per la compilazione del quadro RW, a partire dalla dichiarazione per il periodo d’imposta 2009 (modello UNICO 2010) l’obbligo dichiarativo in materia di monitoraggio fiscale per gli investimenti esteri non resta più confinato agli investimenti che hanno effettivamente prodotto redditi imponibili in Italia, ma deve essere esteso a tutti gli investimenti detenuti all’estero per i quali “... sussista una capacità produttiva di reddito meramente potenziale e quindi eventuale e lontana nel tempo derivante dall’alienazione, dall’utilizzo nonché dallo sfruttamento del bene, anche senza organizzazione d’impresa...”.

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Si tratta, ad esempio, di:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti (ad esempio, società estere, entità giuridiche quali fondazioni estere e trust esteri);
- obbligazioni estere e titoli similari;
- titoli pubblici italiani e titoli equiparati emessi all’estero;
- titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);
- valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui i finanziamenti, i riporti, i pronti contro termine ed il prestito titoli;
- polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero;
- diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati

Sempre sul tema è intervenuto il documento n.1/15 del Gruppo di Studio delle V.D dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di MILANO che a pag.7 precisa che le disponibilità di preziosi-oro contenute nelle cassette di sicurezza non possono determinare in via presuntiva una riqualificazione reddituale nemmeno come apporto

Sempre di recente è intervenuta la DRE Lombardia sul punto (articolo di Italia Oggi del 26/06/2015) in cui viene riportato – giornale- che il contenuto dei beni all’interno – preziosi – oro -della cassetta di sicurezza determinano presuntivamente Reddito da dichiarare ai fini della V.D.

Premesso questo pongo il seguente quesito:

Cassetta di sicurezza contenente monete d’oro acquistate ante 2007

Una parte sono state vendute nel 2010 e il ricavato è confluito nel c.c. estero con successivo investimento in titoli-fondi.

La restante residua parte è stata oggetto di inventario da parte del notaio (2015) che ha accertato il contenuto della cassetta di sicurezza, non il valore.

DETERMINAZIONE DEL VALORE INIZIALE AL 01/01/2009

È corretto per l'anno 2009 determinare il valore al 01/01/2009 procedendo a retroagire dal contenuto presente al momento dell'inventario notarile (2015) aumentato della quantità venduta (2010) ed applicando alla consistenza così ricostruita la quotazione della monete d'oro al 01/01/2009 ? questo ai fini del quadro RW.

Ai fini del reddito 2009 non ho nessun importo presuntivo da dichiarare essendo una annualità esclusa da V.D.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PRESUNTO 2010

Ai fini del reddito 2010 il reddito da dichiarare è quello determinato come differenza tra valore di carico e valore di scarico.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO PRESUNTO 2011-2012-2013

Ai fini dei redditi 2011-2012-2013 il reddito da dichiarare NON è determinabile NON essendoci nessun realizzo monetario (criterio di percezione o cassa). Non è pensabile dichiarare un reddito ipotetico sulla base delle quotazioni (medie) delle monete al 31/12 di ogni annualità in quanto potrei avere delle quotazioni negative rispetto al valore al 31/12/2010 (consistenza residua post vendita)

L'argomento non è semplice ma una risposta occorre avere perché in un futuro ci dovremmo confrontare con i funzionari preposti al controllo della V.D.».

RISPOSTA

Il contribuente dovrà presentare il documento che attesti la data di apertura della cassetta di sicurezza (ante 2007 nel caso in esame) e l'eventuale contratto di copertura assicurativa della cassetta con indicazione del valore assicurato.

Si premette che dal tenore del quesito sembrerebbe che la disponibilità sia detenuta in un paese non black list o black list collaborativo.

Ai fini della compilazione del quadro RW, per quanto riguarda la determinazione del valore dei beni contenuti nella cassetta al 31/12/2009 si dovrà procedere "retroagendo" il contenuto presente al momento dell'inventario notarile (2015) aumentato della quantità venduta (2010) ed applicando alla consistenza così ricostruita la quotazione delle monete d'oro al 31/12/2009.

Ai fini reddituali l'unico periodo d'imposta interessato è il 2010, anno in cui si è verificata una dismissione parziale dei beni.

Il reddito da dichiarare è determinato dalla differenza tra il valore di carico (calcolato secondo le quotazioni delle monete d'oro alla data di acquisto ante 2007) e il valore di scarico.

Ai fini del reddito 2010 andrà calcolata e dichiarata la plusvalenza quale reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del TUIR.

In mancanza del costo di acquisto, la plusvalenza potrà essere determinata, ai sensi dell'articolo 68, comma 7, lett. d) del TUIR, in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

QUESITO N.4:

«1. Voluntary presentata da due fratelli ciascuno cointestatario di un conto deposito estero per il 50% ciascuno a partire dal 2011, in questo caso si presentano due istanze dividendo gli importi per il 50% ciascuno, tale disponibilità è stata acquisita per eredità dal padre deceduto nel 2011. A questo punto gli eredi vorrebbero presentare istanza di collaborazione anche a nome del de cuius per gli anni dal 2009 fino alla data del decesso assolvendo le imposte ma non le sanzioni (non trasmissibili agli eredi). Scoprono però che il padre aveva dato una delega (piena) alla madre tuttora in vita, che però non ha mai utilizzato la delega, domanda: occorre che anche quest'ultima (la madre) presenti istanza di collaborazione per gli anni dal 2009 al 2011 indicando ai fini del monitoraggio la metà degli importi disponibili? Oppure deve presentare una voluntary "simbolica" con un euro? Oppure ancora, la madre superstite non deve fare nulla?»

2. Su un conto deposito estero (RSM) sono state effettuate compravendite di titoli di stato italiani (BTP-CCT), le imposte sostitutive sia sui rendimenti che sulle compravendite, (del 12,5%) sono applicate direttamente dal Min.Tesoro indipendentemente dal fatto che il deposito titoli sia stato amministrato dall'estero (RSM) quindi optando per il regime analitico tali plusvalenze non saranno assoggettate a tassazione?

3. Su un conto deposito sono state vendute nel 2010 obbligazioni Rep Argentina al prezzo di 3.800 euro mentre non si riesce a risalire, dalla documentazione al prezzo di acquisto in quanto eseguito prima del 2005. Esaminando la documentazione, la stampa ed il valore nominale dei titoli è verosimile che tale valore sia stato vicino al nominale di euro 10.000, quindi è stata conseguita una rilevante minusvalenza. E' possibile che detta minusvalenza venga riconosciuta pur non avendo a disposizione (per decorsi limiti di tempo) la contabile con il valore di acquisto?».

RISPOSTA

P.1.1 Anche la madre deve presentare istanza di *voluntary* per la violazione degli obblighi di monitoraggio dal 2009 al 2010 (per la quota parte del 50%) e dovrà versare le relative sanzioni. Dal quesito sembrerebbe emergere che alla morte del padre debbano considerarsi eredi, e pertanto contitolari in comunione del conto estero, sia il coniuge superstite che i due figli.

P.1.2 Gli eredi dovranno presentare istanza per conto del padre deceduto per violazioni da RW per gli anni 2009-2010 (per la quota parte del 50%) e i redditi eventualmente prodotti nel 2010. Con particolare riferimento all'anno d'imposta 2010, per cui la dichiarazione doveva essere presentata nel corso del 2011, sarà necessario chiarire, ai fini sanzionatori, se le omissioni/infedeltà dichiarative siano imputabili o meno agli eredi.

A tal fine si dovrà accertare se il decesso del contribuente sia avvenuto ante o post termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Nel primo caso le sanzioni saranno irrogate nei confronti degli eredi, essendo questi ultimi tenuti ad assolvere, per conto del padre, agli obblighi dichiarativi. Viceversa nella seconda ipotesi, non ravvisandosi responsabilità alcuna in capo agli eredi per le infedeltà dichiarative del padre, non verrà irrogata alcuna sanzione.

P.1.3 Con riferimento alle annualità successive (dal 2011 al 2013) al decesso del *de cuius*, gli eredi (figli intestatari del conto e la madre, contitolare effettiva in qualità anch'essa di erede) dovranno regolarizzare per 1/3 ciascuno le loro posizioni ai fini del monitoraggio fiscale e ai fini delle imposte dirette dovranno dichiarare gli eventuali rendimenti maturati. Le sanzioni sono dovute.

P. 2 Le plusvalenze già tassate non saranno riassoggettate a tassazione in quanto già oggetto di imposizione sostitutiva.

P.3 A tal riguardo occorre evidenziare che in assenza di documentazione certa in ordine alla data e al prezzo di acquisto dei titoli, non si può ritenere deducibile una qualsiasi minusvalenza da cessione, anche al di fuori dell'ambito VD.

QUESITO N.5:

- 1. Un contribuente detiene in Svizzera e nel Principato di Monaco un conto corrente nonché un dossier titoli. Tali beni saranno trasferiti in Italia dandone comunicazione nella relazione di accompagnamento e, quindi, non si renderà necessario rilasciare agli intermediari esteri alcun waiver. A trasferimento avvenuto (da eseguirsi dopo la presentazione della richiesta di accesso e l'invio della relazione di accompagnamento) occorrerà informare l'Agenzia con comunicazione scritta?*
- 2. Sono sempre da giustificare e da indicare nella relazione di accompagnamento i prelevamenti effettuati nel corso degli anni oggetto della VD?».*

RISPOSTA

P.1 La Circolare n. 30 del 11/08/2015 chiarisce che è possibile fare rientrare i capitali all'estero già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria dando evidenza dell'importo che sarà rimpatriato nella sezione IV del modello, nonché nella relazione di accompagnamento.

Il contribuente dovrà fornire evidenza dell'avvenuto rimpatrio delle somme in sede istruttoria e comunque prima che l'ufficio proceda alla notificazione dell'invito al contraddittorio non potendo, in difetto, beneficiare delle previste riduzioni sul piano sanzionatorio.

P.2 La Voluntary disclosure, per sua natura, non può ammettere alcuna presunzione presupponendo, ai fini della sua efficacia, una "confessione" completa, piena e veritiera da parte del contribuente.

In merito alla rilevanza dei prelevamenti non è possibile fornire una regola generale, ma sarà necessario procedere caso per caso in base alle peculiarità della singola istanza di VD.

Ad esempio qualora i prelevamenti siano evidentemente riconducibili, per modalità ed importo, ad esigenze personali e familiari del soggetto non vi sarà alcuna richiesta aggiuntiva da parte dell'Agenzia; viceversa, qualora gli importi prelevati dovessero essere ingenti sarà opportuno che il contribuente fornisca le necessarie giustificazioni e indichi l'effettivo beneficiario.

La circolare n. 27 del 16/07/2015 evidenzia che nella relazione illustrativa deve essere indicato se il denaro contante prelevato è stato utilizzato per costituire in tutto o in parte una nuova attività patrimoniale o finanziaria in Italia, se è stato utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi o se ne è perso il possesso in quanto destinato ad altre persone a titolo di liberalità o donazione.

La circolare n. 31 del 28 agosto 2015 ribadisce inoltre che le somme destinate ai consumi personali non dimostrabili, pur non essendo quantificabili a priori, possono risultare, in una buona parte dei casi, riferibili a prelievi periodici contenuti nell'ambito del rendimento delle attività illecitamente detenute all'estero che non subiscono incrementi attraverso versamenti di contanti.

Al fine di mitigare l'onere probatorio per il contribuente, è comunque possibile fare ricorso a vari indicatori per dimostrare la riconducibilità dei prelevamenti

effettuati sui conti esteri a esigenze personali o familiari: i principali sono la frequenza dei prelevamenti, la redditività del conto estero, l'ammontare dello stesso e il tenore di vita.

Il rifiuto di fornire spiegazioni in ordine ai prelevamenti di elevato importo che intaccano la consistenza patrimoniale media illecitamente detenuta all'estero, invece, potrebbe comportare l'esclusione dalla procedura per incompletezza della stessa. Infatti, la mancata dimostrazione del rientro in Italia delle somme o del loro utilizzo può essere indicativa del fatto che dette somme siano servite per costituire o acquistare un'ulteriore attività estera indebitamente non ricompresa nella procedura.

Le implicazioni tributarie possono inoltre meritare un opportuno approfondimento istruttorio da parte dell'AF qualora il soggetto che presenta istanza VD sia obbligato, in Italia, alla tenuta delle scritture contabili ovvero ad esso sia riconducibile un soggetto societario residente.

QUESITO N.6:

1. Nel caso di scelta del metodo forfettario per importi mediamente inferiori a 2 milioni di euro, e non vi siano immobili, ma solo somme di denaro e/o titoli, la relazione accompagnatoria deve essere ugualmente prodotta? In caso affermativo deve avere le stesse caratteristiche?

2. Il pagamento delle “imposte” in base al metodo forfettario, se non ho capito male, non tiene conto delle altre sanzioni per infedele dichiarazione e per omessa compilazione del quadro RW, da calcolarsi secondo le regole generali delle V.D. e che verranno, credo, quantificate in sede di invito al contraddittorio. E' corretto? Vale lo stesso anche in materia di IVAFE e IVIE?

3. Nel caso in cui il contribuente decidesse di trasferire i fondi emersi, in Italia, quando potrà fare materialmente il trasferimento?

4. Cosa effettivamente rischiamo e come ci dobbiamo comportare nella fase di analisi e verifica della fattibilità dell'istanza di adesione alla procedura di V.D.? se davvero venissimo intercettati e prima di depositare un'istanza il cliente venisse fatto oggetto di accertamento, come sarebbe la nostra posizione?

5. Un soggetto di origini italiane ma residente in un paese extra UE detiene un'attività finanziaria in Svizzera sin dal 1989 originata da fondi provenienti dall'attività esercitata nel paese extra Ue.

Nel 2000 il contribuente ritorna a risiedere in Italia.

Nel 2009 decide di intestare tale attività finanziaria a due parenti (fratello e figlia di quest'ultimo) entrambi residenti in Italia.

Si precisa che tale attività finanziaria non ha subito movimentazioni di sorta dalla data della sua apertura, ad eccezione in un piccolo prelievamento di contante avvenuto una tantum.

Nel 2010 il primo soggetto muore lasciando quale erede universale il fratello.

Nel 2014 anche il fratello muore e quale unico erede designa la figlia che diventa titolare al 100% dell'attività finanziaria detenuta in Svizzera.

Si chiede se sia necessario presentare due istanze di Voluntary disclosure:

- la prima istanza a nome del fratello deceduto, essendo intestatario dal 2009 al 2014 del 50% dell'attività finanziaria;

- la seconda istanza a nome della figlia di quest'ultimo, intestataria dal 2009 al 2014 del 50% dell'attività finanziaria ed attualmente unica proprietaria dalla data del decesso del padre.

Si chiede, inoltre, quali siano le annualità interessate dalla disclosure, nel caso in due ambe due gli eredi non abbiano mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi.

RISPOSTA

P.1 L'obbligo di presentare la relazione e il relativo contenuto sussiste anche nell'ipotesi di adesione al c.d. regime forfetario.

La Circolare n. 10 del 13 marzo 2015 precisa che nella relazione accompagnatoria devono essere fornite informazioni riguardanti le attività costituite o detenute all'estero al fine di illustrare la tipologia, la composizione, l'ubicazione e le modalità di custodia delle attività estere, approfondendo compiutamente le modalità di controllo dell'eventuale presenza di soggetti interposti, ed essere corredata della documentazione di supporto.

La descrizione dettagliata delle attività estere non può prescindere dalla corretta individuazione del paese di detenzione, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, in merito all'appartenenza o meno a una delle tre categorie richiamate (paesi black list, black list con accordo, non black list) anche alla luce del riconoscimento degli effetti premiali sanzionatori.

P.2.1 Il metodo forfetario attiene esclusivamente al calcolo dei redditi/rendimenti. Sulle maggiori imposte saranno calcolate le sanzioni dovute ai fini delle imposte sui redditi.

P.2.2 SI. A tal riguardo si evidenzia che sebbene non menzionate dalle Legge 186/2015, la circolare n. 27 del 16 luglio 2015, ha chiarito che, proprio in ragione della similitudine delle norme in materia di riscossione, accertamento e contenzioso uniformi sia ai fini delle imposte sui redditi che in relazione a IVIE e IVAFE, tali tributi rientrano a pieno titolo nella VD.

P.3 Come previsto per il rimpatrio giuridico anche il rimpatrio fisico dovrà intervenire entro termini che consentano di tener conto di detti effetti sulla riduzione delle sanzioni nei corrispondenti atti dell'Ufficio.

La Circolare n. 30 del 11/08/2015 chiarisce che è possibile fare rientrare i capitali dall'estero già dalla data immediatamente successiva a quella di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria.

Si evidenzia che il contribuente dovrà fornire evidenza dell'avvenuto rimpatrio delle somme in sede istruttoria e comunque prima che l'ufficio proceda alla notificazione dell'invito al contraddittorio non potendo, in difetto, beneficiare delle previste riduzioni sul piano sanzionatorio.

P.4 L'articolo 5 *septies*, comma 2, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha previsto espressamente una forma di tutela nei confronti del professionista che assisterà il cliente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria prevedendo il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il contribuente attesti che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non siano falsi e che i dati e notizie forniti siano rispondenti al vero. Ovviamente sono fatti salvi i casi in cui, sulla base di incontrovertibili prove acquisite dall'AF, risulti la compartecipazione del professionista in un'attività fraudolenta realizzata di concerto con il contribuente.

Se il quesito si riferisce invece alla Responsabilità in materia di Anti riciclaggio si precisa che la circolare 9 gennaio 2015 MEF ha tracciato i confini

dell'applicabilità della normativa antiriciclaggio nell'ambito della procedura di VD.

La citata nota precisa che in capo ai professionisti che vengono incaricati di predisporre l'istanza per la procedura di VD rimangono immutati gli obblighi di collaborazione attiva e l'applicabilità delle sanzioni previsti dalla normativa antiriciclaggio.

La Circolare precisa che restano pertanto obbligatori:

- la adeguata verifica della clientela, con identificazione del titolare effettivo e le eventuali misure rafforzate;
- la registrazione e la segnalazione di eventuali operazioni sospette.

P.5 Le istanze da presentare sono due.

Dal 2009 al 2013: la figlia dovrà presentare istanza per il padre e per la propria posizione. Con particolare riferimento alla posizione del padre, deceduto nel corso del 2014, si dovrà appurare, ai fini dell'irrogabilità o meno delle sanzioni nei confronti della figlia, se l'evento sia avvenuto anteriormente o successivamente al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2013.

Nella prima ipotesi, essendo le omissioni/infedeltà imputabili all'erede, tenuta all'adempimento dichiarativo per conto del padre, verranno irrogate le relative sanzioni.

Viceversa nella seconda ipotesi, non ravvisandosi responsabilità alcuna a suo carico, non verrà irrogata alcuna sanzione.

QUESITO N.7:

«1) Nel caso di investimento immobiliare effettuato all'estero in un paese non black list perfezionatosi nel 2010, in sede di voluntary è necessario dare la tracciabilità dei fondi utilizzati per tale acquisto provenienti da paesi black list? È necessario dare la tracciabilità di detti fondi anche se il loro trasferimento è avvenuto nell'anno 2009? Con tracciabilità si intende descrizione, inserimento delle informazioni relative al trasferimento e motivazione dell'utilizzo di detti fondi.

2) Ad oggi il Governo della Repubblica di San Marino è uno dei paesi che ha stipulato l'accordo con la Repubblica italiana (l. 160/2014) in materia di collaborazione finanziaria: nel caso in cui siano stati utilizzati fondi provenienti da San Marino negli anni tra il 2004 e il 2009 per investimenti immobiliari in paesi sia black list sia non black list è necessario dare la tracciabilità di detti fondi? E come si deve considerare la posizione della Repubblica di San Marino allora rientrante tra i paesi Black list?

3) Per ciò che riguarda la Voluntary Nazionale, come viene considerata la posizione tra socio e società che predispone la voluntary disclosure?».

RISPOSTA

P.1 La Circolare n. 30 del 11 agosto 2015 (par. 4.1) evidenzia che il contribuente per fruire del massimo abbattimento delle sanzioni deve adottare un comportamento trasparente e fornire tutti i documenti idonei a rappresentare l'origine e la provenienza delle provviste che servirono per l'acquisto nonché i proventi che sono derivati dalla loro utilizzazione a qualunque titolo.

Dal quesito formulato sembrerebbe emergere la disponibilità di fondi in un Paese Black list per periodi d'imposta anteriori al 2010.

Al tal riguardo sarà necessario non solo dare evidenza dei flussi finanziari utilizzati per l'investimento immobiliare e provenienti da un Paese black-list ma sarà necessario aderire alla procedura VD anche per le annualità ancora accertabili in virtù dei termini raddoppiati previsti dall'art. 12 del decreto legge n. 78/2009 (vale a dire dal 2004 o dal 2006 a seconda che la dichiarazione sia presentata o omessa per i redditi e dal 2004 per le violazioni RW).

P.2. La Circolare 31/E del 28 agosto 2015 ha chiarito come il trasferimento e la detenzione di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 quinquies, comma 4, del decreto legge, debba ritenersi possibile anche verso o presso Paesi extra UE, quale la Repubblica di San Marino, che abbiano sottoscritto con l'Italia una convenzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito idonea a garantire un effettivo e adeguato scambio di informazioni, secondo i più recenti standard ONU/OCSE di cooperazione amministrativa.

A seguito della sottoscrizione di questa Convenzione la Repubblica di San Marino, con decreto firmato il 12 febbraio 2014 dal Ministro dell'Economia delle Finanze, è uscita ufficialmente dalla Black List italiana dei paradisi fiscali ed è stata successivamente inserita, con decreto del 29 dicembre 2014, nella White List di paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Con riferimento all'ambito temporale della procedura di collaborazione volontaria la medesima Circolare ha chiarito altresì come in caso di

regolarizzazione di attività detenute presso la Repubblica di San Marino non si applichi il raddoppio dei termini (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del DL 78/2009) essendo, questo, un Paese già collaborativo al momento dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 2014, n.186.

Dalla formulazione del quesito emerge l'utilizzo di fondi di provenienza RSM per investimenti sia in paesi non black list sia in paradisi fiscali. Al fine di valutare l'operatività dell'art. 12, del decreto legge n. 78/2009, l'estensione della procedura VD anche ad altre annualità ante 2010 e la corretta applicazione delle sanzioni sarà necessario dare dettagliata evidenza nella relazione di tali flussi finanziari.

P.3 Così come precisato dalla Circolare 10/E del 13 marzo 2015 *“la ratio sottesa all'ampliamento della procedura di collaborazione volontaria previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge, deve essere ricondotta alla finalità di venire incontro a due esigenze principali: quella di evitare che alla emersione di imponibili sottratti a società italiane e detenuti all'estero potesse seguire un automatico accertamento fiscale su tali società e quella di evitare disparità di trattamento, difficilmente sostenibili, fra i contribuenti che trasferiscono gli imponibili all'estero e quelli che lasciano tali imponibili in Italia.”*

Tanto premesso, si ritiene che:

- nel caso di soggetti trasparenti (società di persone, srl aderenti al regime della trasparenza, etc.) società e soci devono considerarsi, ai fini della VD, parti collegate e pertanto, ciascuno, dovrà presentare istanza di VD;
- nel caso di soggetti non trasparenti è opportuno considerare il socio come parte collegata in tutte le fattispecie in cui vi sono elementi per presumere la distribuzione extracontabile tra i soci degli utili occulti.

QUESITO N.8:

«1. Tre fratelli hanno ricevuto in eredità, in periodi antecedenti il 2009, delle partecipazioni di società immobiliari situate in un Paese divenuto collaborativo. Nel 2010 hanno diviso l'eredità mediante un atto di divisione con attribuzione delle partecipazioni e conguagli in denaro a titolo compensativo.

Nel corso del 2009 le attività finanziarie oggetto di voluntary disclosure erano cointestate pertanto ai fini della compilazione del quadro RW risultano a carico di ciascun soggetto intestatario in relazione alla propria percentuale di possesso mentre per le annualità 2010-2013 (essendo intervenuta la divisione nel corso del 2010) ognuno dei tre fratelli dichiara separatamente quanto attribuito in sede di divisione ereditaria.

Si chiede:

1.a.) ai fini dell'applicazione delle sanzioni se l'annualità 2009 può essere considerata a se stante (quindi con applicazione sanzione 0,5% in quanto presenti i requisiti per riduzione $\frac{1}{2}$ per rimpatrio giuridico) con conseguente applicazione del cumulo giuridico solo per i 4 anni successivi ovvero (2010-2013) in capo a ciascun soggetto con applicazione sanzione 2% (cumulo giuridico per violazione per 4 anni).

1.b.) Se il conguaglio corrisposto tra gli eredi a titolo compensativo a seguito di atto di divisione ereditario possa considerarsi non assoggettato a tassazione in quanto rientrante in una divisione ereditaria priva quindi dell'intento speculativo o debba viceversa considerarsi una sorta di plusvalore da cessione partecipazione.

2. Look through approach paese BL divenuto collaborativo. Trattasi di attività finanziarie (partecipazioni) detenute in un paese divenuto collaborativo. Con decorrenza 2013 nel quadro RW è stato introdotto l'approccio "Look through" sulla base del quale il titolare effettivo di società estere, ubicati in Paesi diversi da quelli inclusi nella white list approvata con D.M. del 1996 e da quelli che consentono un effettivo scambio di informazioni, sono tenuti a indicare in RW non il valore della partecipazione ma quello dei beni sottostanti (nella fattispecie immobili).

Si chiede:

2.a.) Se tale obbligo permanga anche per i paesi che sono divenuti collaborativi a seguito di accordo sottoscritto e ratificato con l'Italia (nella fattispecie Svizzera) tenuto conto che non siamo in ambito di trust né di fondazioni ma si tratta di partecipazioni in società immobiliari. Si chiede conferma in merito.

2.b.) Qualora sia da applicare l'approccio "Look Through", nonostante il Paese sia divenuto collaborativo, trattandosi di partecipazioni aventi ad oggetto immobili, sia da considerarsi corretto ai fini della determinazione del valore da considerarsi ai fini del monitoraggio fiscale, il valore del costo storico dell'immobile iscritto a bilancio (che equivarrebbe al costo di acquisto sostenuto dal de cuius). Si chiede conferma in merito.

3. Soggetto residente in Italia negli anni oggetto di VD che nel corso del 2015 viene iscritto all'AIRE e di fatto assume la qualità di residente all'estero. La residenza è assunta in un Paese UE white list.

3.a.) In ambito di regolarizzazione del monitoraggio fiscale quadro RW, ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta alla metà, intende effettuare il rimpatrio

giuridico nel Paese UE dove è avvenuto il trasferimento della residenza. Si chiede quale sia la documentazione da allegare a supporto».

RISPOSTA

P.1. a) Il cumulo giuridico può essere applicato per tutti gli anni in cui sono state commesse le violazioni agli obblighi di monitoraggio. In ogni caso si evidenzia come la procedura di irrogazione delle sanzioni deve essere fatta ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. 472/1997, avuto altresì riguardo alla disposizione di cui all'art.5-quinquies, comma 6, del d.l. n.167/1990. Pertanto, come previsto dalle predette disposizioni, la sanzione definibile non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, al terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del predetto articolo 5-quinquies.

P.1 b) A seconda delle condizioni e delle modalità in cui è avvenuto, il conguaglio tra eredi è potenzialmente generatore di plusvalenza. Di norma rileva per le imposte dirette limitatamente alla parte eccedente il valore dell'ammontare spettante sulla massa comune.

P.2 La legge europea 2013 (97/2013) amplia la platea di soggetti che devono compilare il quadro RW del modello Unico.

In caso di società estere, l'Agenzia con la circolare n. 38 del 2013 identifica obblighi dichiarativi diversi a seconda che siano residenti in Paesi collaborativi (inclusi nella white list o che prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite un trattato contro le doppie imposizioni) o non collaborativi.

Nel primo caso, il titolare effettivo dovrà indicare nel quadro RW solo il valore della partecipazione e la percentuale di possesso. Nel caso di società residenti in Paesi non collaborativi, invece, dovranno essere indicati in dichiarazione tutti gli investimenti esteri effettuati dalla società, applicando un approccio look through (cioè di trasparenza).

Si ritiene che nel caso descritto (soggetto italiano con partecipazioni in società immobiliare svizzera) sia applicabile l'approccio "Look Through" con conseguente applicazione delle regole per la compilazione del quadro RW contenute nelle istruzioni di Unico 2014 per il 2013 e di quanto indicato nella circolare 38/E del 23/12/2013.

Da ultimo si evidenzia che la Svizzera viene considerata paese collaborativo ai soli fini degli effetti premiali di cui alla procedura di *Voluntary Disclosure*.

P.3 Ricevuta di bonifico o qualsiasi altra prova dell'avvenuto trasferimento nel paese UE.

Per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili dell'Emilia Romagna
IL PRESIDENTE IN CARICA
Carleugenio Lopedote

IL DIRETTORE REGIONALE
Antonino Di Geronimo